

Il commento

di arch. Gabriele Caimano



ALA

CONF
PROFESSIONI
Confederazione Nazionale Ingegneri e Architetti

presidente ALA Marche

Il 21.12.2011 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni sulla «formazione dei lavoratori», disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art.21-c.1 del dlgs 106/09.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Governo verso il completamento della normativa

Dopo più di tre anni dal dlgs 81/08, tra il 2011 e l'inizio del 2012, il Governo e la Conferenza Stato-Regioni hanno compiuto altri passi in avanti per completare l'emanazione dei Decreti attuativi del Testo unico sulla Sicurezza.

Il 21.12.2011 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni sulla «formazione dei lavoratori», in attuazione dell'art. 37-c.2 del dlgs 106/09, dando vita al cosiddetto Decreto formazione, entrato in vigore il 26.01.2012.

L'accordo disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art.21-c.1 del dlgs 106/09. La formazione dei lavoratori deve articolarsi in un modulo di «formazione generale» di durata non inferiore a 4 ore e in uno di «formazione specifica» di durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia nella classe di rischio basso, medio o alto. Circa il riconoscimento della formazione pregressa erogata ai lavoratori e ai preposti prima della pubblicazione del Decreto, il p.to 11 dell'Accordo precisa che tali figure non sono tenute a frequentare altri corsi di formazione, solo se il datore di lavoro è in grado di comprovare che abbiano svolto una formazione rispettosa delle previsioni normative e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

L'Accordo precisa che i lavoratori neo assunti devono essere formati secondo le nuove regole, possibilmente prima o contestualmente all'assunzione o comunque entro 60 giorni.

Per preposti e dirigenti, ai sensi dell'art.37-c.7, l'applicazione dei contenuti dell'Accordo è facoltativa, ma resta obbligatoria la scelta di un percorso formativo da parte del datore di lavoro.

Lo stesso Accordo ha introdotto l'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, per i responsabili (Rsp) e per gli addetti (Aspp) dei servizi di prevenzione e protezione.

L'Accordo disciplina la formazione ma non l'informazione né l'addestramento, rinviando per questi ad altri Accordi, in attuazione per esempio dell'art.73, per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro.

Da considerare che la Conferenza Stato-Regioni ha ribadito lo stretto legame tra valutazione dei rischi e informazione e formazione che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, riprendendo la sentenza di Cassa-

zione del 12.08.2008, che afferma: «il datore di lavoro non può basarsi esclusivamente sull'esperienza pratica dei lavoratori ma ha il dovere di provvedere a una loro formazione adeguata e connessa all'esito della valutazione dei rischi».

Il 22.02.2012 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni sulla «formazione e abilitazione dei conduttori di specifiche attrezzature di lavoro», il cosiddetto Decreto Attrezzature, che entrerà in vigore il 12.03.2013.

L'Accordo, integra il precedente del 21.12.2011 e precisa i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della «formazione

specificata», in attuazione dell'art.73-c. 5 del dlgs 106/09. Il Decreto disciplina la formazione specifica per i conduttori delle piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru (a torre, mobile, per autocarro), carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli e forestali, macchine movimenti terra, pompa per calcestruzzo. Il p.to 12 dell'Accordo obbliga i lavoratori incaricati dell'uso delle predette attrezzature, a seguire corsi teorico-tecnico-pratici, conseguendo specifica abilitazione, entro il 12.03.2014.

Il 25.07.2012 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni, che approva tra l'altro le cosiddette Linee Guida sulla formazione relativamente agli Accordi del 21.12.2011 e le Linee Guida per il settore della musica e delle attività ricreative,

contenenti procedure che le imprese devono applicare per la prevenzione del rischio rumore. L'Accordo fornisce chiarimenti sull'efficacia degli Accordi, su la collaborazione degli organismi paritetici per la formazione, la formazione in e-learning, la disciplina transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa, la formazione del Rsp, la decorrenza dell'aggiornamento per Rsp e Aspp.

Per completare l'iter attuativo del Nuovo testo unico, dovranno essere approvati altri provvedimenti: sui criteri di qualificazione dei formatori e sul Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp). Il ministro Fornero ha dichiarato che entro il 2012 saranno emessi tutti i provvedimenti più importanti in materia.

Il Governo procede con impegno alla definizione della normativa, ma si resta in attesa anche di necessari correttivi al Titolo IV, per il quale la Corte di Giustizia europea ha più volte richiamato il nostro Governo, affinché s'attenga agli indirizzi della direttiva Cee 92/57, in materia di sicurezza nei cantieri.

ALTRI PROVVEDIMENTI

«Per completare l'iter attuativo del Nuovo testo unico, dovranno essere approvati altri provvedimenti: sui criteri di qualificazione dei formatori e sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp). Si resta in attesa anche dei correttivi al Titolo IV, per il quale la Corte di Giustizia europea ha più volte richiamato il nostro Governo, in materia di sicurezza nei cantieri».